

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 15/7/2005

FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

T I T O L O I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Articolo 1

(Origine e denominazione)

1. La "Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli", di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica di diritto privato di origine associativa, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata dalla L. 23 dicembre 1998, n. 461, dal D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Regolamento approvato con D.M. 18 maggio 2004, n. 150 (di seguito rispettivamente denominati D.Lgs. n. 153 e Regolamento n. 150), dal presente Statuto e, per quanto non espressamente ivi previsto, dalle norme del Codice Civile vigenti in materia.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Vercelli, istituita per iniziativa di benemeriti soci fondatori col concorso del Municipio e del Monte di Pietà di Vercelli e riconosciuta in Ente morale autonomo con R.D. 19 agosto 1851, dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto a rogito notaio Francesco Boggia in data 27 dicembre 1991 rep. n. 57845/5510, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. n. 436270 del 23 dicembre 1991.
3. La Fondazione non ha fini di lucro ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità prevista dalla normativa pro-tempore vigente.

Articolo 2

(Sede, durata e ambito di attività)

1. La Fondazione ha sede legale in Vercelli ed ha durata illimitata.
2. Essa svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di tradizionale operatività, e precisamente nell'ambito della provincia di Vercelli.

Articolo 3

(Finalità e settori di intervento)

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di propria competenza.
2. La Fondazione indirizza la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito dei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, ed opera in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. I settori rilevanti sono individuati dall'Organo di indirizzo nell'ambito dei settori ammessi, secondo le modalità stabilite dalla legge, in sede di definizione delle linee programmatiche pluriennali. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.

Articolo 4

(Attività e modalità per il perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, ispira la propria attività a criteri di programmazione pluriennale, operando sulla base di interventi e progetti, anche riferiti a più esercizi, individuati in un documento programmatico, deliberato dall'Organo di indirizzo, nel quale sono indicate le strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato, i programmi, le priorità ed i settori specifici ai quali destinare le risorse disponibili.
2. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità nei settori rilevanti prescelti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui al D.Lgs. n. 153. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa strumentale, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
3. La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 153, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui sopra, nei limiti di legge e di Statuto.
4. La Fondazione opera secondo principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.
5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato).
6. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile, con finalità analoghe alle proprie.
7. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purché riconducibile fra quelli di cui all'art. 3.
8. La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata priva di fini di lucro, necessarie ed opportune per il conseguimento degli scopi statutari.
9. Essa può contrarre debiti con le società direttamente o indirettamente partecipate o ricevere dalle stesse garanzie entro il limite del 5% del proprio patrimonio. In ogni caso la Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie per un importo complessivo superiore al 10% del proprio patrimonio.
10. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento emanato ai sensi del successivo art. 5.

Articolo 5
(Regolamenti interni)

1. Le modalità di perseguimento degli scopi statutari, l'attività di gestione del patrimonio, la procedura per la composizione degli organi e l'organizzazione interna della Fondazione, i requisiti, lo stato e la qualifica dei dipendenti e del Segretario Generale sono disciplinati mediante regolamenti interni, emanati dall'Organo di indirizzo su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. Il regolamento interno concernente le modalità che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale prevede e disciplina i criteri di individuazione e selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, in modo da assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

T I T O L O II

PATRIMONIO – GESTIONE

Articolo 6 (Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale e da fondi e riserve esistenti alla data di approvazione del presente Statuto e si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) riserve o accantonamenti facoltativi deliberati dall'Organo di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze di salvaguardia del patrimonio e della politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto, sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - c) contributi, conferimenti ed altre liberalità a qualsiasi titolo pervenute ovvero assegnazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici ed esplicitamente destinate per volontà del disponente ad accrescimento del patrimonio.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria o da essa derivata sono imputate a patrimonio, nei limiti di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 153/99.
4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera b) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello Statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
5. La Fondazione amministra il proprio patrimonio osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività, assicurando il collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
6. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, oppure può essere affidata in tutto o in parte ad intermediari esterni abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, secondo regole che saranno definite dall'Organo di indirizzo in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, sentito il Consiglio di amministrazione.

Articolo 7 (Destinazione del reddito)

1. La Fondazione destina il reddito in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 153. Essa riserva ai settori rilevanti la quota prevalente del reddito residuo, dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c), comma 1, del predetto articolo 8, fermo restando comunque il rispetto dell'ammontare minimo di reddito stabilito tempo per tempo dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 153.

2. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 1, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) dello Statuto può essere destinata al perseguimento delle finalità istituzionali in uno o più dei settori ammessi, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalla legge.
3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai soci, agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e delle indennità e compensi di cui al successivo articolo 15 corrisposti ai componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 8 (Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di indirizzo;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei revisori.

Capo Primo

Disposizioni comuni

Articolo 9 (Ambito applicativo)

1. Le disposizioni di questo "capo" non si applicano ai componenti l'Assemblea dei soci, ad eccezione dei successivi art. 10 (relativo ai requisiti di onorabilità) e art. 12 (relativo ai conflitti di interessi).

Articolo 10 (Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti fra i cittadini italiani che abbiano piena capacità civile ed indiscussa probità e moralità.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione, nonché svolgere la funzione di Segretario Generale, coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, diverso da quelli di cui al punto precedente.
3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
4. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta degli stessi, una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base delle quali provvede alla verifica dei suddetti requisiti ed assume i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la pronuncia di decadenza o di sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Articolo 11

(Cause generali di incompatibilità)

1. Fermo restando le cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 153 non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
- a) coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) il coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado incluso dei membri dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori;
 - c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti e affini fino al terzo grado incluso;
 - d) coloro che ricoprono funzioni di governo, funzioni giudiziarie, che sono membri del Parlamento italiano od europeo, della Corte Costituzionale, dei Consigli regionali ovvero membri delle Giunte regionali, provinciali, comunali, ivi compresi i relativi presidenti e sindaci;
 - e) coloro che rivestono la carica di amministratore o lo stato di dipendente degli enti o degli organismi cui lo Statuto attribuisce il potere di designazione di componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con gli stessi enti rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
 - f) coloro che ricoprono cariche negli organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;
 - g) chi ricopre la carica di Direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 - h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
 - i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite pendente con la stessa;
 - l) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualsiasi organo della Fondazione;
 - m) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di sospensione di cui al successivo art. 13 del presente Statuto.
2. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di indirizzo, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, fatte salve le competenze del Presidente del Consiglio di amministrazione. La stessa incompatibilità si applica al Segretario Generale.
3. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
4. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di interventi istituzionali a loro diretto vantaggio, salvo gli interventi destinati a soddisfare interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti e soggetti designanti.

Articolo 12

(Cause generali di conflitto di interessi)

1. I componenti di organi della Fondazione, nel caso in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione o con quelli di società dalla stessa partecipata, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea ovvero nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione o della decadenza.

Articolo 13

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componenti gli organi della Fondazione:
 - a) la condanna, con sentenza resa in grado di appello, per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lettera c);
 - b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al precedente art. 10, comma 3, con sentenza non definitiva;
 - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. In tal caso la sospensione verrà meno ove la misura non venga confermata in sede di riesame.
2. Il componente l'organo della Fondazione può richiedere di essere sospeso dalle proprie funzioni nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga che la propria presenza nell'ambito dell'organo sia di nocimento alla reputazione della Fondazione. L'organo competente dovrà tempestivamente assumere le relative decisioni.

Articolo 14

(Cause generali di decadenza dalle cariche)

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi di decadenza previste dal presente Statuto, i componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza qualora vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 11 ovvero omettano di effettuare tempestivamente la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla funzione di cui all'art. 13.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti statuari, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del difetto sopravvenuto, i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza o di incompatibilità che li riguardano. Qualora non vi provvedano sono tenuti a risarcire i danni di qualsiasi tipo che

abbiano provocato alla Fondazione e decadono dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo medesimo.

Articolo 15 (Indennità e compensi)

1. Ai componenti l'Organo di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dall'Organo di indirizzo medesimo, su parere conforme del Collegio dei revisori.
2. Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai membri del Collegio dei revisori spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per ogni partecipazione alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi annui, delle medaglie di presenza nonché dei rimborsi spese sono determinate dall'Organo di indirizzo.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Capo Secondo

Assemblea dei soci

Articolo 16 (Soci)

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario. Almeno i tre quarti di essi devono avere, all'atto della nomina, la residenza da non meno di tre anni nella provincia di Vercelli.
2. Il numero massimo dei soci è 82; di essi 53 sono eletti ai sensi della lettera a) del successivo art. 17, 12 devono essere soggetti designati dagli enti di cui alla lettera b) dello stesso articolo, e 17 devono essere soggetti designati dagli enti ed organismi di cui alla lettera c) del richiamato articolo.
3. Per essere ammessi in qualità di soci, le persone fisiche devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente articolo 10, e devono dare o devono aver dato personali contributi di rilievo nel mondo imprenditoriale, in quello della professione, della cultura e della società civile. Per la nomina dei soci, l'Assemblea tiene conto inoltre della necessità di assicurare anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.
4. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale, né sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.
5. I soci mantengono tale qualità per dieci anni a partire dalla data della nomina e possono essere confermati per una sola volta.
6. Qualora il socio sia membro dell'Organo di indirizzo, del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei revisori, ovvero assuma le funzioni di Segretario Generale, la sua qualità di socio resta sospesa fino al termine di detto incarico. Tale periodo di sospensione non è computato nel calcolo della durata del mandato di socio.

Articolo 17 (Composizione dell'Assemblea)

1. La qualità di socio si acquista:
 - a) con la nomina da parte dell'Assemblea, su proposta sottoscritta da almeno dieci soci oppure su designazione del Consiglio di amministrazione. La proposta dei soci va comunicata al Presidente dell'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata nel periodo dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. Per essere ammessi in qualità di socio occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in carica. Successivamente alla nomina e con le modalità previste dal successivo art. 18, il Collegio di presidenza accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Sono nominati soci coloro che, entro il numero dei posti vacanti, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei posti vacanti, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio fra i medesimi nominativi;

- b) con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, su designazione delle seguenti amministrazioni:
- quattro dall'Amministrazione Comunale di Vercelli;
 - uno dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Borgosesia;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Santhià;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Gattinara;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Trino;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Crescentino;
 - uno dall'Amministrazione Comunale di Varallo;
 - uno, congiuntamente, dalle Amministrazioni Comunali di Borgo d'Ale e Tronzano Vercellese;
- c) con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, su designazione dei seguenti enti ed istituzioni:
- uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli;
 - uno, congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali operanti sul territorio vercellese;
 - uno dall'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia;
 - uno dalla Fondazione Museo Francesco Borgogna di Vercelli;
 - uno dall'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli;
 - uno dalla Confesercenti – Sede provinciale di Vercelli;
 - uno dalla Unione Artigiani della Provincia di Vercelli;
 - uno dalla Fondazione Istituto di Belle Arti e Museo Leone di Vercelli;
 - uno dall'Associazione Artigiani del Vercellese (C.N.A.);
 - uno dall'Unione Provinciale degli Agricoltori – Vercelli;
 - uno dalla Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Vercelli;
 - uno, congiuntamente, dalla Società di Incoraggiamento allo Studio del Disegno e di Conservazione delle Opere d'Arte in Valsesia di Varallo e dalla Società Valsesiana di Cultura di Borgosesia;
 - uno, congiuntamente, dall'Ordine degli Avvocati di Vercelli e dal Collegio Notarile dei Distretti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato;
 - uno, congiuntamente, dagli Ordini degli Ingegneri ed Architetti e dal Collegio dei Geometri di Vercelli;
 - uno, congiuntamente, dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri della Provincia di Vercelli;
 - uno dalla Società Storica Vercellese;
 - uno dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Vercelli.
2. Il Collegio di presidenza dell'Assemblea ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo ed invita i soci, gli enti, le istituzioni e gli organismi interessati a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.
3. Qualora l'amministrazione, l'ente o l'istituzione cui è stato rivolto l'invito di designazione non vi provveda, per qualsiasi motivo, entro il termine di tre mesi, il potere di nomina viene attribuito, in via eccezionale, direttamente all'Assemblea dei soci.
4. I soggetti designati non rappresentano le amministrazioni, gli enti o le istituzioni designanti.

Articolo 18
(Verifica dei requisiti)

1. La verifica circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio previsti dall'art. 16 del presente Statuto è di competenza esclusiva del Collegio di presidenza dell'Assemblea.
2. A tale scopo il Presidente del Collegio, nel termine di quindici giorni dalla nomina o designazione del nuovo socio, provvede ad inviare al domicilio dello stesso, con lettera raccomandata, l'invito a produrre entro i successivi venti giorni la seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae;
 - b) autocertificazione, mediante presentazione di documento conforme alle vigenti disposizioni di legge, sulla inesistenza delle situazioni impeditive di cui al precedente articolo 10 del presente Statuto;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) certificato dei carichi penali pendenti.

Articolo 19
(Cause di decadenza)

1. Perdono la qualità di soci della Fondazione, con dichiarazione del Collegio di presidenza dell'Assemblea, coloro che in qualunque momento non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.
2. Inoltre possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea i soci che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare in Assemblea per tre adunanze consecutive.
3. La qualità di socio si perde anche a seguito di dimissioni.
4. I soci decaduti o dimissionari non possono essere rieletti nei successivi dieci anni.

Articolo 20
(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è garante degli interessi storici ed originari della Fondazione e sono di esclusiva competenza della stessa:
 - a) la nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b) la designazione dei componenti di propria competenza nell'Organo di indirizzo. La procedura di designazione è stabilita con apposito Regolamento;
 - c) la nomina e la pronuncia di decadenza dei soci nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 10 e 19;
 - d) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, sulle decisioni concernenti lo scioglimento della Fondazione ovvero la sua trasformazione, fusione o incorporazione in altri enti;
 - e) la formulazione di parere obbligatorio per la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
 - f) la formulazione di pareri circa eventuali altre materie per le quali si ritenga opportuno acquisire il parere dell'Assemblea.
2. Inoltre, l'Assemblea ha potere di formulare proposte all'Organo di indirizzo circa l'attività dell'Ente.

3. I pareri dell'Assemblea dei soci, obbligatori ma non vincolanti, vengono resi entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Organo di indirizzo può comunque deliberare.

Articolo 21

(Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione assume di diritto la carica di Presidente dell'Assemblea, qualora sia socio della stessa, e resterà in carica fino alla scadenza del mandato di Presidente del Consiglio, con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle adunanze. In caso contrario, il Presidente viene nominato dall'Assemblea e deve essere scelto fra i soci.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli argomenti all'ordine del giorno, dirige la discussione, proclama i risultati delle votazioni ed in generale assicura il rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'organo.
3. L'Assemblea provvede inoltre alla nomina di un Vice Presidente, il quale è chiamato a collaborare con il Presidente ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea durano in carica per cinque anni e comunque non oltre la data del loro mandato di socio. In deroga alla previsione di durata quinquennale di cui al precedente periodo, il mandato del Presidente nominato dall'Assemblea viene ridotto qualora si verifichi l'ipotesi prevista dalla prima parte del comma 1 del presente articolo.

Articolo 22

(Collegio di presidenza)

1. Il Collegio di presidenza dell'Assemblea è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri tre soci ed ha la stessa durata prevista dall'ultimo comma del precedente articolo.
2. La designazione dei soci che fanno parte del Collegio di presidenza viene effettuata dall'Assemblea nel corso della sua prima riunione utile, sulla base delle candidature presentate direttamente al Presidente da parte dei soci.
3. Il Collegio di presidenza svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della qualità di socio ed assume i provvedimenti indicati nell'articolo 17, comma 1, lettere b) e c);
 - b) compie le verifiche e adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2;
 - c) dichiara la decadenza dei soci in conformità all'articolo 19 del presente Statuto.

Articolo 23

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente per lo svolgimento degli adempimenti che ad essa sono riservati; inoltre può essere convocata dal Presidente quando ne sorga la necessità o quando ne facciano motivata richiesta, per iscritto, almeno un quinto dei soci.

2. L'avviso di convocazione delle Assemblee deve essere spedito al domicilio dei soci a mezzo di lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le stesse formalità, con un preavviso di almeno tre giorni.
3. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla prima.

Articolo 24 (Adunanze e deliberazioni)

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 20 soci.
2. Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
3. L'Assemblea dei soci, salvo quanto disposto dall'articolo 17, lettera a), delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti (soci presenti o rappresentati), comprese le votazioni riguardanti la nomina dei componenti l'Organo di indirizzo.
4. Le decisioni sono assunte con votazione palese; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
5. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.
6. Se del caso, il Presidente dell'Assemblea nomina, scegliendoli fra i soci, due scrutatori con il compito di accertare la regolarità delle votazioni.
7. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea e, in caso di votazioni, ai due scrutatori.
In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, il verbale verrà redatto dalla persona designata dal Presidente fra i presenti.

Capo Terzo

Organo di indirizzo

Articolo 25 (Composizione)

1. L'Organo di indirizzo è composto da 14 membri, dei quali:
 - a) 7 designati dall'Assemblea dei soci;
 - b) 5 designati dai seguenti organismi, enti o istituzioni, pubblici e privati:
 - 1 dal Comune di Vercelli;
 - 1 dalla Provincia di Vercelli;
 - 1 dal Comune di Borgosesia;
 - 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli;
 - 1 dall'Arcidiocesi di Vercelli anche in rappresentanza degli Enti ecclesiastici fondatori;
 - c) 2 nominati per cooptazione dall'Organo di indirizzo, nella prima seduta di insediamento e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Essi saranno scelti:

- uno tra le personalità del mondo della cultura, con particolare riferimento al territorio di Vercelli ed agli insediamenti universitari e politecnici locali;
- uno tra le personalità più significative operanti nel mondo del volontariato di Vercelli e provincia.

La scelta avverrà tenendo presente i requisiti previsti dallo Statuto nonché le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, del Regolamento n. 150.

2. L'Organo di indirizzo nomina nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, un Vice Presidente.
3. I componenti l'Organo di indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano i soggetti che li hanno designati, non rispondono ad essi del loro operato ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti dallo Statuto.
4. La qualità di componente l'Organo di indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale né sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.

Articolo 26 (Requisiti e criteri per la designazione)

1. L'Assemblea dei soci e gli organismi cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
 - a) i designati devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno i due terzi di essi devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della provincia di Vercelli;
 - b) i designati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 10 e non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 11 dello Statuto;
 - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza.
2. I componenti l'Organo di indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della

Fondazione e devono aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Articolo 27 (Procedura di nomina).

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato dell'Organo di indirizzo, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quello di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata agli enti competenti per le nuove designazioni, invitandoli ad indicare, entro i successivi 30 giorni, i soggetti designati che dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e di specifica competenza ed esperienza richiesti dallo Statuto, secondo le previsioni del precedente articolo 26.
Contemporaneamente, sempre nei termini sopra indicati, il Presidente informa l'Assemblea dei Soci per le designazioni di sua competenza.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede agli interessati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Se i designati non producono la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti dell'ente cui compete la designazione.
3. L'Organo di indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati designati, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.
4. Qualora l'Assemblea non ottemperi alle designazioni nel termine stabilito, il potere di effettuare le nomine relative è esercitato, in via eccezionale ed esclusiva, direttamente in piena autonomia dall'Organo di indirizzo, entro i successivi trenta giorni, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuta attenere l'Assemblea stessa. Nel caso di inadempienza da parte dei soggetti di cui alla lett. b), comma 1, del precedente art. 25, le relative designazioni sono attribuite in via esclusiva al Presidente del Tribunale di Vercelli, che dovrà provvedervi entro i successivi trenta giorni.
5. Successivamente alla nomina, il Presidente provvede a darne comunicazione all'Assemblea dei soci, ai soggetti designanti ed agli interessati affinché questi ultimi esprimano la propria accettazione entro dieci giorni dalla segnalazione.

Articolo 28 (Durata in carica)

1. I componenti l'Organo di indirizzo – compresi i membri nominati per cooptazione – durano in carica cinque anni dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere confermati per una sola volta.
2. Alla scadenza del mandato, l'Organo di indirizzo resta in carica sino all'insediamento del successivo.

Articolo 29

(Competenze dell'Organo di indirizzo)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di indirizzo la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto al precedente art. 4, comma 1, nonché la verifica dei risultati e, in particolare, le decisioni concernenti:
 - a) la modifica dello Statuto, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di cui all'art. 5, sentito il Consiglio di amministrazione;
 - c) la nomina fra i suoi componenti e la revoca, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, del Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - d) la nomina e la revoca, per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, degli altri membri del Consiglio di amministrazione, la determinazione dei compensi e rimborsi spese, spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio stesso;
 - e) la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio dei revisori, la scelta del Presidente del Collegio stesso e la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;
 - f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori;
 - g) ~~l'autorizzazione alla stipula da parte della Fondazione di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori, del Segretario Generale nonché, con parere conforme del Collegio dei revisori, per i componenti dell'Organo di indirizzo;~~
 - h) la nomina di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e le eventuali indennità; qualora a far parte di dette commissioni siano chiamati componenti gli organi della Fondazione, l'eventuale compenso viene determinato sentito il Collegio dei revisori;
 - i) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - l) la scelta dei settori rilevanti di cui al precedente articolo 3, comma 3;
 - m) la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, fra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili;
 - n) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, contenente gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione per l'esercizio successivo;
 - o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - p) l'istituzione di eventuali imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo in tali imprese;
 - q) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, di trasformazione e fusione della Fondazione, sentito il parere dell'Assemblea dei soci;
 - r) la verifica, per i propri componenti, dei requisiti previsti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti.

2. Le nomine relative ai componenti gli organi della Fondazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 30
(Funzionamento dell'Organo di indirizzo)

1. L'Organo di indirizzo viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione, e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno cinque componenti dell'organo stesso. La convocazione può essere altresì richiesta dal Consiglio di amministrazione o dal Collegio dei revisori.
2. L'Organo di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la ricezione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio dei revisori; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di indirizzo è convocato dal Vice Presidente dell'Organo di indirizzo con le medesime modalità sopra indicate.
3. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare almeno un giorno prima della riunione anche a mezzo telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

4. Qualora siano presenti tutti i componenti, la riunione dell'Organo di indirizzo è comunque validamente costituita anche in difetto dei termini di avviso indicati o dell'ordine del giorno.

5. Qualora debbano dibattersi argomenti di particolare rilevanza, alle riunioni dell'Organo di indirizzo possono essere invitati a presenziare, come semplici uditori senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione.
6. L'Organo di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Organo di indirizzo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano secondo l'ordine rispettivamente di anzianità di carica o di età.
7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Organo di indirizzo con funzioni limitate alla predisposizione dell'ordine del giorno, alla convocazione dell'Organo ed alla garanzia circa il corretto svolgimento delle adunanze.

Articolo 31
(Validità delle riunioni e delle deliberazioni)

1. L'Organo di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
2. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse previsioni del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni sono prese a voto palese. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
3. Le votazioni su questioni riguardanti le persone sono effettuate a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di indirizzo all'unanimità non decida diversamente. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende non approvata.

4. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, con arrotondamento all'unità superiore, le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto e l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione e la loro modificazione.
 5. I verbali delle adunanze dell'Organo di indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale, o da chi lo sostituisce, e sono sottoscritti dal medesimo unitamente a chi presiede l'adunanza.
-
-

Capo Quarto

Consiglio di amministrazione

Articolo 32

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri sei membri, nominati dall'Organo di indirizzo.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina, su proposta del Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Vice Presidente.
3. Salvo quanto disposto dal successivo art. 36, comma 1, la durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è di quattro anni decorrenti dalla data di insediamento dell'organo. Gli stessi possono essere confermati per un solo mandato.
4. Alla scadenza del mandato, gli amministratori restano in carica fino alla ricostituzione dell'organo, mentre il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore.
5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di indirizzo al fine di promuovere la ricostituzione del Consiglio di amministrazione. Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di cui fanno parte.

Articolo 33

(Nomina e requisiti)

1. L'Organo di indirizzo provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo, con riferimento agli specifici requisiti di professionalità indicati nel comma successivo e tenendo presente che almeno cinque componenti devono essere residenti da almeno tre anni in un Comune della provincia di Vercelli.
2. Gli amministratori devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento e funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.
3. Essi devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 e non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto.

Articolo 34

(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato di norma una volta al mese presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei revisori.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere di amministrazione più anziano secondo l'ordine di anzianità di carica e di età, rispettivamente.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese a voto palese. In tale circostanza, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, escluso dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio all'unanimità non decida diversamente, le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.
7. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, e sono sottoscritti dal Presidente e da chi redige i verbali stessi.

Articolo 35 (Poteri del Consiglio)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro dei criteri programmatici definiti dall'Organo di indirizzo;
 - b) la predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - e) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
 - f) l'individuazione del Segretario Generale e del suo sostituto, nonché la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto;
 - g) la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di eventuali cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, nonché l'assunzione, entro trenta giorni, dei conseguenti provvedimenti;
 - h) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
 - i) l'accollo da parte della Fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del Segretario Generale e dei dipendenti dell'Ente, nonché degli oneri di patrocinio;
 - l) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
 - m) l'eventuale cessione di azioni della società conferitaria, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 23/12/1998, n. 461 e dal D.Lgs. n. 153;
 - n) l'acquisto e la cessione di altre partecipazioni;

- o) la deliberazione di provvedimenti concernenti le società partecipate, compresa la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla loro amministrazione;
 - p) l'acquisto, la vendita o la donazione di immobili.
3. Al Consiglio di amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all'Organo di indirizzo nelle materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione, in particolare relativamente a:
- modifiche statutarie;
 - approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
 - programmi di intervento della Fondazione;
 - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - istituzione di imprese strumentali.
4. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e/o ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
5. I titolari di deleghe devono portare a conoscenza del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità da questo fissate, le decisioni assunte in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
-

Capo Quinto

Presidente

Articolo 36

(Nomina e poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, che come tale è Presidente della Fondazione, è nominato dall'Organo di indirizzo tra i suoi componenti e resta in carica sino alla scadenza dell'organo che lo ha eletto. Il Presidente resta sospeso dalla carica di componente dell'Organo di indirizzo per tutta la durata del mandato, ferme restando le funzioni a lui attribuite in conformità all'art. 30 del presente Statuto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti per rappresentare la Fondazione.
3. Egli convoca e presiede l'Organo di indirizzo ed il Consiglio di amministrazione, svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi della stessa e sull'andamento generale dell'Ente.
4. Ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari nell'interesse della Fondazione, in merito ai quali deve riferire al Consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente facoltà per il compimento di atti di ordinaria amministrazione in materia di gestione corrente, determinando i limiti e le modalità di esecuzione. Le decisioni assunte nell'ambito delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio con le modalità dallo stesso stabilite.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto, ad eccezione di quelle che si riferiscono all'Assemblea dei soci ed all'Organo di indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, tali funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
6. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di singoli atti oppure, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche in via continuativa e per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario Generale, a dipendenti ovvero, eccezionalmente, anche a persone estranee alla Fondazione.

Capo Sesto

Collegio dei revisori

Articolo 37

(Requisiti, nomina e attribuzioni)

1. Presso la Fondazione funziona un Collegio composto da tre revisori, nominati dall'Organo di indirizzo, con le attribuzioni stabilite dalla legge 23/12/1998, n. 461, dal D. Lgs. n. 153, dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Esercita inoltre le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter del codice civile.
2. I revisori partecipano alle riunioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
3. I membri del Collegio sono nominati dall'Organo di indirizzo, che ne designa il Presidente, e devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti ed essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. I revisori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal presente Statuto e non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità dallo stesso stabilite.
5. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica quattro anni dalla data di insediamento dell'Organo, possono essere confermati una sola volta e restano nel loro ufficio fino a che non entrino in carica i successori.
6. Il Collegio dei revisori deve riunirsi almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio, in apposito registro tenuto a cura del Collegio stesso, presso la Fondazione.
7. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Collegio dei revisori oppure dell'Organo di indirizzo o del Consiglio di amministrazione, decade dalla carica.
8. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
9. Il Collegio compie la verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, di sospensione o di decadenza, assumendo, entro trenta giorni, i conseguenti provvedimenti.
10. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio nè nominato in altra carica della Fondazione per la durata di un mandato successivo.

Capo Settimo

Segretario Generale

Articolo 38 (Requisiti ed attribuzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione individua il Segretario Generale dell'Ente e ne determina i poteri, le funzioni ed il compenso.
 2. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, con funzioni di redigere i relativi verbali. Provvede inoltre ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
 3. Il Consiglio di amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni.
-
4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, che abbia maturato adeguata esperienza nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità a livello direzionale presso enti pubblici o privati di adeguate dimensioni.
 5. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al capo I, titolo III, dello Statuto. Egli non può assumere incarichi in altre fondazioni di origine bancaria.
 6. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio di amministrazione designa un sostituto. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

TITOLIV

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 39

(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Nella tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione si adegua, per quanto applicabili, alle disposizioni di cui agli artt. da 2421 a 2435 del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Articolo 40

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Organo di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dallo stesso Organo di indirizzo. Nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli impieghi del patrimonio di cui al precedente articolo 6, comma 5, dello Statuto. Tale documento deve essere inviato, entro 15 giorni dall'approvazione, all'Autorità di Vigilanza.
3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione predispone il progetto di bilancio annuale e lo sottopone prontamente all'Organo di indirizzo, che lo approva entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono trasmessi alla Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione, fatte salve comunque le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza.
4. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Esso deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione, la quale illustra, in apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
5. Lo schema di bilancio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di amministrazione devono essere depositati presso la sede della Fondazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione; nel medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio dei revisori perché lo stesso formuli, entro 15 giorni prima dell'approvazione, le osservazioni di propria competenza.
6. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di

investimento del patrimonio, mediante separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

7. A tal fine, la Fondazione si atterrà al regolamento emanato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 153.
8. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite dall'Organo di indirizzo, tenendo altresì conto di quanto previsto nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

TITOL O V^A

SCIoglimento ED ESTINZIONE

Articolo 41

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. La Fondazione, col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'Organo di indirizzo, sentita l'Assemblea dei soci, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini.
 2. In caso di scioglimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 153. L'eventuale residuo netto risultante dal bilancio finale della liquidazione sarà devoluto dall'Organo di indirizzo, sentito il parere dell'Assemblea dei soci, ad altre Fondazioni, operanti prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, allo scopo di assicurare la continuità degli interventi negli ambiti territoriali e nei settori cui era rivolta l'attività istituzionale della Fondazione.
-

TITOLO VI^

NORME TRANSITORIE

Articolo 42 (Norme transitorie)

1. Le nuove disposizioni di cui agli articoli 25 e 27 dello Statuto si applicano in sede di rinnovo dei componenti l'Organo di indirizzo in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie. Gli attuali componenti proseguono pertanto il proprio mandato fino alla scadenza naturale dello stesso.
2. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento n. 150, il mandato degli Organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore di detto Regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 153.
3. Le nuove disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 153, richiamate all'art. 11, comma 1, si applicano ai componenti gli organi nominati successivamente alla data di approvazione del Regolamento n. 150.
4. I componenti l'Assemblea dei soci, sia di nomina assembleare che di designazione esterna, in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie, conservano la qualità di socio per il periodo previsto dalla normativa vigente al momento della loro nomina.